



Palermo li 27/05/2015
Prot.n 511

**Al Sig. Segretario Generale
Dott. F. Dall'Acqua**

**e, p.c. Al Dirigente dell'Ufficio Servizi
per l'Infanzia
D.ssa M. Fiasconaro**

“ **Al Dirigente Capo Area delle
Risorse Umane
D.ssa R. Vicari**

“ **Al Sig. Sindaco**

“ **Al Sig. Assessore alla Pubblica
Istruzione
D.ssa B.Evola**

“ **A Tutti i dipendenti del Servizio
Asili Nido e Scuole Materne
Comune di Palermo**

Oggetto: Chiusure scuole giorno 07/11/14 per allerta meteo

Facendo seguito alla nota n. 366966/USG dell'08/05/15 di codesta Segreteria Generale in merito al parere espresso sull'argomento di cui all'oggetto, la scrivente O.S. CSA rappresenta quanto segue:

Le scuole comunali, quindi Asili Nido e Materne su ordinanza del Sindaco della Città di Palermo giorno 7 novembre '14, riguardo al bollettino meteo diffuso dal Dipartimento regionale della Protezione Civile che indicava un allerta meteo con allarme ROSSO dalla mezzanotte di giorno 06 e per l'intera giornata di giorno 07, il sindaco Leoluca Orlando ha firmato un'ordinanza sindacale che stabiliva per giorno 07, venerdì, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido e i servizi educativi del Comune.

Quindi la chiusura ha, di fatto, precluso al personale e agli allievi l'accesso ai locali, perché il provvedimento di chiusura ha interessato tutta la comunità scolastica.

Quindi le assenze così determinate, comprese quelle del personale non del corpo insegnante, sono pienamente legittimate e non soggette ad alcuna "giustificazione" e non devono essere oggetto di decurtazione economica o di recupero.

Tutto ciò viene avvalorato dal fatto che il rapporto di lavoro del personale è di natura civilistica e obbligazionaria tra le parti che lo sottoscrivono, che fa riferimento all'art. 1256 del Codice Civile, che recita: "L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell'adempimento".

I giorni di chiusura per causa di forza maggiore devono quindi essere assimilati a servizio effettivamente e regolarmente prestato, in quanto il dipendente non può prestare la propria attività per cause esterne, predisposte da Sindaci o Prefetti.

Al riguardo si vuole anche ricordare una posizione del MIUR relativa alla decorrenza giuridica ed economica dei contratti a tempo determinato per l'anno scolastico 2002/03.

La Circolare Ministeriale n. 95/2002, a proposito della coincidenza con la domenica del 1° settembre recita: "...la circostanza poi che tale data coincida con la domenica, e quindi con la chiusura delle scuole e con la materiale impossibilità per il personale di assumere servizio, configura una causa di

forza maggiore che non si ritiene possa incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali, né sul diritto all'intera retribuzione mensile”.

Per tale motivazione il CSA,

CHIEDE

che l'assenza di giorno 07/11/2015 così come si è determinata rientra nella casistica ampiamente chiarita, anche per il personale non del corpo insegnante, pienamente legittimata e non soggetta ad alcuna “giustificazione” e non deve essere oggetto di decurtazione economica o di recupero.

Nell'attesa di riscontro, cordialità

Per la RSU
Salvatore Romanotto
Salvatore Marte

Il Componente la Segreteria Provinciale
Nicolò Scaglione